57228-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 09/11/2017

DOMENICO CARCANO - Presidente -
MAURIZIO GIANESINI
ANDREA TRONCI
LAURA SCALIA - Rel. Consigliere -
ANTONIO CORBO

Sent. n. sez.
1633/2017

REGISTRO GENERALE
N.25471/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) S.R.L. (AMM.RE UNICO (omissis))

avverso la sentenza del 20/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA.
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.
Udito il difensore
L'avvocato (omissis) in difesa di (omissis) chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 novembre 2015, la Corte di appello di Roma, su impugnativa dell'imputato, (omissis) , e della (omissis) a r.l., chiamata a rispondere in via amministrativa dell'operato del primo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, parzialmente riformando la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Civitavecchia, ha ridotto la sanzione pecuniaria, revocando quella interdittiva già applicata, a (omissis) cit., quale ente che aveva tratto vantaggio dalla condotta di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio commessa, nel suo interesse, da (omissis) , amministratore unico e legale rappresentante (ai sensi degli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 25, commi 2 e 5, d.lgs. n. 231 cit., in relazione agli artt. 319 e 322, secondo e quarto comma, cod. pen.).

Si è nel resto confermato il giudizio di penale responsabilità del (omissis), componente del consiglio comunale di (omissis), per avere costui, in concorso con altri, giudicati separatamente, istigato un pubblico ufficiale in servizio presso il Comune di (omissis) a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, consistente nel redigere un parere favorevole all'approvazione di una proposta di convenzione urbanistica di attuazione di un piano di lottizzazione (in variante ex art. 4 legge regionale n. 36 del 1987), a cui il legale rappresentante della (omissis), mandante e finanziatore, era direttamente interessato, dietro la promessa di un compenso di ventimila euro, offerta respinta.

2. Ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza la società (omissis) (omissis) con tre motivi di annullamento.

2.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza di motivazione o comunque violazione ed errata applicazione delle norme processuali di governo della prova.

La Corte di appello avrebbe dovuto assolvere la società ricorrente per insussistenza del fatto e tanto, se non altro, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della dedotta inattendibilità delle dichiarazioni del (omissis), persona in posizione di potenziale conflitto di interessi poichè appartenente ad una lista civica esclusa dal governo della città di (omissis) ed in opposizione al partito di maggioranza, di cui faceva invece parte il (omissis).

Il conflitto si sarebbe poi concretizzato allorché all'esito delle dichiarazioni del (omissis) si era incardinato il procedimento penale che

aveva condotto alla fine anticipata della consiliatura ed alla nomina del primo a sindaco di (omissis).

2.2. Con il secondo motivo si fa valere erronea e mancata applicazione degli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 25, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 231 del 2001 e mancanza, sul punto, di motivazione.

Gli amministratori pubblici, ai quali era contestato di aver posto in essere atti contrari ai doveri di ufficio diretti a favorire la società contraente con la p.A., non avrebbero in realtà compiuto alcun atto contrario ai propri doveri, come sostenuto dalle proposte migliorative che i medesimi avevano richiesto alla società in più occasioni e tanto al fine di ottenere maggiori benefici per la collettività.

2.3. Con il terzo motivo si deduce erronea e mancata applicazione degli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 25, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione ai reati di cui agli artt. 319 e 322, secondo e quarto comma, cod. pen. d.lgs. n. 231 del 2001, non rivestendo il (omissis), destinatario dell'offerta di denaro proveniente dall'amministratore della (omissis), la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ma quella di mero referente di una lista civica che non avrebbe, come tale, partecipato al processo di formazione della volontà della p.A.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non capace di contrastare in modo diretto e puntuale le ragioni che, nella motivazione impugnata, sostengono la prova del presupposto giudizio di penale responsabilità del legale rappresentante della società (omissis).

I giudici di appello richiamano infatti sul punto le dichiarazioni di (omissis) (omissis), il pubblico ufficiale istigato alla corruzione, e quelle confessorie rese, in sede di interrogatorio di garanzia e dinanzi al p.M., da (omissis) (omissis), collaboratore di (omissis), legale rappresentante della (omissis) (omissis), per passaggi argomentativi, forti di univoca concludenza, con cui il motivo non si confronta.

2. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello che ha correttamente ritenuto l'integrazione della corruzione, reato presupposto della contestata responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, definendo della prima compiutamente le condotte, nell'apprezzato concorrente

interesse della società rispetto a coloro che, in posizione qualificata all'interno della sua organizzazione, ne sono stati autori.

Quanto dedotto nell'atto difensivo sull'esistenza di proposte migliorative da parte della (omissis) — nel corso del procedimento finalizzato all'approvazione della proposta in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 4 legge regione Lazio n. 36 del 1987 — che, in adesione a sollecitazione dell'amministrazione comunale, avrebbero escluso, in mancanza di condotta preferenziale, il reato di corruzione integra una circostanza irrilevante e come tale assorbita dal formulato giudizio di responsabilità, a fronte dell'intervenuta istigazione corruttiva segnata dalla promessa di denaro, per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio del pubblico amministratore.

Il delitto di istigazione alla corruzione è un reato di mera condotta per la cui consumazione non si richiede che la promessa del privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla controparte (Sez. 2, n. 5518 del 04/03/1992, Bigoni, Rv. 190362) e là dove della promessa o della sollecitazione siano definiti i contenuti, il diverso atteggiarsi della composizione degli interessi pubblici e di quelli del privato all'interno del procedimento amministrativo in uno svolgimento dai primi perturbato non vale ad escludere l'istigazione.

3. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e comunque reiterativo di censure a cui ha congruamente risposto la Corte di appello.

La sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio a dare o promettere denaro o altra utilità mediante un atto contrario ai doveri di ufficio integra, nel caso sia rifiutata, il delitto di istigazione alla corruzione punito dall'art. 322 cod. pen. là dove la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta in ragione dell'attività in concreto esercitata, nella irrilevanza della mancanza di un rapporto di dipendenza con l'ente pubblico.

La condotta istigativa, quindi, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, può trovare integrazione anche rispetto ad un componente di una lista civica rappresentata in consiglio comunale rispetto all'adozione favorevole agli interessi del privato sollecitatore di un atto consiliare, alla cui formazione il primo partecipi.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo

determinare in euro 2.000,00, in ragione delle questioni dedotte, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 09/11/2017

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Il Presidente
Domenico Carcano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 DIC 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 21 dicembre 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92